



ATTO COSTITUTIVO

Associazione



In data 06.03.2021, presso la sede ubicata in Salerno, alle ore 09,00, si sono riunite le seguenti persone:

- 1) LAULETTA ALESSANDRA nata a Potenza il 12.07.1987 ed ivi residente alla Via dei Molinari, 10, codice fiscale LLTLSN87L512G942L;
- 2) PORCARO MARIA ROSARIA nata a Napoli il 30.12.1982 e residente a Salerno alla Via Brignano Inferiore, 23, codice fiscale PRCMRS82T70F839Y;
- 3) CASILLO AUTILIA nata a Nocera Inferiore il 21.01.1988 e residente a San Giuseppe Vesuviano (Na) alla Via Vialonga, 19, codice fiscale CSLTLA88A61F912M;
- 4) FORTUNATO ANNA nata a Castellamare di Stabia il 11.05.1982 e residente a Salerno alla Via Raffaele Ricci, 46, codice fiscale FRTNNA82E51C129H;
- 5) FORTUNATO FABIANA nata a Salerno il 10.03.1987 ed ivi residente alla Via Raffaele Guariglia, 1/H, codice fiscale FRTFBN87C50H703A;
- 6) GIRARDI CARMELA nata a Scafati il 13.04.1996 ed ivi residente alla Via Nazionale, 165, codice fiscale GRRCML96D53I483T;
- 7) TESTA NANCY nata a Frosinone il 28.12.1988 ed residente a Alatri (Fr) alla Via Laguccio, 24, codice fiscale TSTNCY88T68D810W;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig. Maria Rosaria Porcarola quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la sig. Anna Fortunato quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono di costituire una associazione avente la seguente denominazione: "MAP Psicoterapia Emdr sessuologia APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Salerno e con durata illimitata.

L'adesione all'Associazione è libera e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi di una o più delle attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori: Maria Rosaria Porcaro con funzioni di Presidente, Carmela Girardi con funzione di Tesoriere e Anna Fortunato con funzione di segretario.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data Salerno, 6/3/2021

Alessandra Lauletta
Nancy Testa
Autilia Casillo
Maria Rosaria Porcaro
Anna Fortunato
Carmela Girardi
Fabiana Fortunato

STATUTO

Associazione MAP Psicoterapia Emdr sessuologia APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117' (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

MAP Psicoterapia Emdr sessuologia APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Salerno e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di seguito elencate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53 del 28/03/2003, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità.

Più in particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- di utilità sociale volti all'inclusività, all'informazione riguardo all'educazione sessuale, i diritti sessuali e l'utilizzo del sex toy, con particolare attenzione alla sua funzione terapeutica;
- di attività di ricerca e formazione indirizzate a tutte le identità di genere: etero e LGBTQ, a cui affronta difficoltà fisiologiche o di disabilità fisica, a chi attraversa momenti di cambiamento del proprio corpo dovuti all'età, maternità, ad operazioni di riattribuzione di sesso e a terapie oncologiche.

Affinché vengano realizzati gli scopi prefissati, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

1. ricerca, intervento e formazione, con la collaborazione di un comitato scientifico formato da sessuologi, psicoterapeuti, psicologi e altre figure mediche;
2. organizzazione di eventi, laboratori di gruppo, webinar, blog, corsi;
3. educazione sessuale e diritto alla sessualità, nonché di promozione e diffusione di una cultura delle pari opportunità legata alla salvaguardia di uno stesso diritto sessuale per tutti;
4. corsi di formazine post universitaria e master nelle discipline relative all'educazione, alla sessuologia, alla psicologia, alla psicoterapia, alle scienze integrate;
5. percorsi di coppia e organizzazione di soggiorni esperienziale (ritiri) di coppia o mindfulness;
6. progetti di educazione scolastica
7. attività finalizzate alla prevenzione del disagio psichico giovanile;

8. progetti sul benessere da tenersi presso vari luoghi quali farmacie, palestre, piazze, centri, teatri, chiese ecc;
9. percorsi di mindfulness;
10. educazione alimentare mindful;
11. gruppi di skills training dal vivo e online;
12. viaggi esperienziali per mindfulness o percorsi nella natura;
13. parent training;
14. organizzazione, promozione e realizzazione di attività formative attraverso corsi, seminari, convegni, webinar;
15. diffusione di informazioni riguardo l'attività e gli obiettivi dell'Associazione attraverso articoli, con l'utilizzo di social media, con la creazione di un sito web, ecc.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione oltre ad avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati, potrà aderire anche ad altri Organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- L'Organo di controllo.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita o effettuata a mezzo mail, sms o social almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Tesoriere)

Il Tesoriere ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere può essere conferita delega operativa per le attività relative allo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie.

E' eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

ART. 11 (Segretario)

Il Segretario ha il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché di custodire gli stessi unitamente al libro degli associati.

E' eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

ART. 12 **(L'Organo di controllo)**

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, che potrà essere anche monocratico.

I componenti del suddetto Organo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie indicate all'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione.

L'Organo di controllo, inoltre, vigila sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale viene redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, chiedere all'Organo Amministrativo notizie sull'andamento delle attività associative.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs., l'Organo di controllo, può esercitare, 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. Per lo svolgimento di quest'ultima funzione, l'Assemblea potrà anche procedere alla nomina di un Revisore Legale.

ART. 13 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 14 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

ART. 16
(Bilancio sociale)

Se le entrate percepite a qualsiasi titolo dall'Associazione sono superiori ad eur 100 mila annue, si dovrà pubblicare annualmente e rendere noto ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. 117/2017 gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di controllo e ai dirigenti.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi a semplice richiesta.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Salerno, 6-3-2021

*Alessandro Lucibb
Claudio Testa
Antonio Paolo
Michele
Piero Fradi
Maurizio
Fabiana Fortunato*

